

R.G. 1349/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2) dr. Sebastiano Napolitano | Consigliere |
| 3) dr. Arturo Avolio | Consigliere rel. |

ha pronunciato all'udienza del 27.3.2025 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1349/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del suo
Presidente p.t.

rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti

APPELLANTE

E

B. Energy s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e
Angela Gambardella,

APPELLATO

OGGETTO: Massimale contributivo

CONCLUSIONI: come in atti



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Istituto appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola n° 422/2023, pubblicata in data 23.05.2023, in atti, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società B. Energy s.p.a. con il quale quest'ultima, quale datrice di lavoro dei lavoratori dipendenti Santo Bruscolo e Ornella Provisiero, contestava la richiesta contenuta:

- nell'avviso di addebito notificato al primo in data 25.2.2022, con cui l'Istituto aveva attivato il recupero dei contributi relativi agli anni 2015-2016, dovuti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, relativi a differenze inerenti l'avvenuto superamento dei limiti della retribuzione imponibile, oltre il massimale, stabilito dall'art.2 comma 18 L.335/95, con riferimento alla posizione contributiva del citato lavoratore;
- nella nota notificata alla seconda in data 14.1.2021, con la quale l'Istituto aveva attivato il recupero dei contributi per gli stessi anni e per le stesse ragioni.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo che l'opzione per il regime contributivo, comunicato dai lavoratori alla società e non all'INPS, l'applicazione del quale avrebbe giustificato la minore contribuzione versata, doveva essere comunicata dal lavoratore all'Istituto e non dal datore e che le missive indirizzate da entrambi alla B. Energy avrebbero generato un legittimo affidamento in capo alla società.

Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha, in primo luogo, male interpretato l'art. 2, comma 18, L.335/1995 e, comunque, non avrebbe potuto valorizzare l'affidamento del datore di lavoro. La mancata comunicazione all'INPS dell'opzione, prima degli anni di contribuzione per cui è causa, determinerebbe l'inopponibilità delle stesse, del resto prive di data certa, all'Istituto.



Per quanto riguarda l'iscrizione del Brusino dal 1992 al gennaio 2003 all'INPDAI (fondo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), per il quale la legislazione speciale prevedeva l'assoggettamento ad un massimale, l'appellante sostiene che, ai sensi dell'art. 42 l. 289 del 2002, dall'anno 2003 il regime per tale tipologia di lavoratori è uniformato a quello degli iscritti al FPLD.

L'appellante ripropone, poi, le eccezioni spiegate avverso i motivi di opposizione spiegati dalla società di primo grado.

In particolare, ribadisce l'inaammissibilità dei rilievi di carattere formale in quanto tardivamente proposti oltre il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione degli atti impositivi. Nel merito sostiene l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art.25 d.lgs. 46 del 1999, dell'eccezione di illegittimità della notifica, e dell'eccezione di prescrizione atteso che, con riguardo a quest'ultima, il termine era stato sospeso dalla normativa emergenziale del periodo COVID.

Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha preliminarmente eccepito l'inaammissibilità dell'appello.

Nel merito, riportandosi a tutto quanto dedotto in primo grado, ha sostenuto l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni formulate dai lavoratori la cui posizione, del resto, doveva ritenersi conosciuta dall'Istituto alla luce delle dichiarazioni UNIEMENS, periodicamente inviate, in relazioni alle quali nulla l'INPS aveva eccepito nel corso degli anni.

Per quanto riguarda la posizione del Brusino, dirigente industriale, la società ha riproposto l'eccezione secondo la quale il lavoratore era già soggetto ad un tetto contributivo ai sensi dell'art. 1, l. 44 del 1973 abolito solo nel 2002; ragion per cui fino a quell'anno non avrebbe potuto esprimere l'opzione. Nel gennaio 2003, con il passaggio al sistema del tetto di cui alla l. 335 del 1995 la società



avrebbe correttamente continuato ad applicare il tetto la cui permanenza sarebbe attestata dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori ripropongono, poi, le eccezioni assorbite in primo grado.

In particolare, spiegano nuovamente le seguenti eccezioni:

- Prescrizione;
- Violazione della normativa in materia di notifica telematica dell'avviso di addebito. In particolare, la notifica sarebbe carente dell'oggetto standard, della relata. L'indirizzo del mittente non sarebbe inserito in nessun pubblico registro, il file pdf non sarebbe firmato digitalmente;
- Decadenza ex art. 25 d.lgs. 46 del 1999.

All'odierna udienza audita la discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è fondato.

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui *ratione temporis* applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il



quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante "non dialoghino" con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.

2. Ciò posto, l'appello non solo è ammissibile, ma è anche fondato.

3. È incontestato che, con note del 14.1.2021 e del 20.12.2020 l'INPS, per gli anni 2015 e 2016, aveva attivato il recupero dei contributi dovuti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, per aver la Società appellata indebitamente esposto imponibili, utilizzando l'elemento "Eccedenza Massimale" in UniEmens, con riguardo alle retribuzioni dei lavoratori Ornella Provisiero e Santo Bruscano. In relazione a quest'ultimo è stato pure emesso avviso di addebito impugnato con il ricorso introduttivo.

3.1 È, dunque, pacifico ed incontestato che la Società appellata aveva dichiarato nel flusso UNIEMENS il regime applicato ai dipendenti come soggetto al regime contributivo e con riguardo agli imponibili aveva utilizzato l'elemento "Eccedenza Massimale", e come tale non soggetto alla contribuzione IVS.

3.2 È del pari incontestato che i dipendenti potevano far valere un'anzianità contributiva antecedente all'1.1.1996 e che di fatto l'odierna Società appellata aveva utilizzato, con riguardo alla retribuzione corrisposta, l'elemento "Eccedenza Massimale", previo inserimento nelle denunce contributive UNIEMENS della scelta del relativo regime pensionistico applicabile.



3.3 È pacifico, infine, che i dipendenti avevano già maturato, al 31.12.1995, anzianità derivante da iscrizione in assicurazioni pensionistiche obbligatorie non superiori, però, a 18 anni di contribuzione, per cui indubbiamente erano titolare del diritto di opzione per il sistema contributivo.

4. Il quadro normativo di riferimento attiene al passaggio del sistema pensionistico dal sistema retributivo a quello contributivo, attuato con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico e complementare), che agli art. 1 comma 23 (come risulta a norma dell'art. 2 comma 1 del D. L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla L 27 novembre 2001, n. 417) e art. 2 comma 18 ha previsto, per i nuovi iscritti in forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1 gennaio 1996 e pertanto privi di anzianità contributiva, la completa soggezione al sistema contributivo, disciplinando diversamente e gradualmente per i già iscritti con anzianità contributiva a quella data il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. La legge di riforma introduceva, anche, nell'ambito del sistema contributivo il cosiddetto “massimale annuo della base contributiva e pensionabile”, soggetto a rivalutazione annuale, con l'effetto che la retribuzione imponibile eccedente questo massimale non è più soggetto a contribuzione pensionistica (che, quindi, rimane neutro rispetto al montante contributivo utile al conseguimento del futuro trattamento pensionistico). La riforma, poi, ha attribuito ai lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31.12.1995, ma che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (per questi ultimi la pensione continuava ad essere liquidata con il sistema retributivo), la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque anni nel sistema contributivo.

4.1 Le disposizioni normative sopra richiamate non contengono disposizioni in tema di modalità d'esercizio dell'attribuita facoltà d'opzione.

4.2 Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l'INPS, preso atto che il “massimale contributivo” risultava all'epoca applicabile soltanto per i nuovi



iscritti (mentre per chi era già iscritto la condizione della maturazione di un'anzianità contributiva quinquennale nel nuovo sistema poteva essere soddisfatti non prima di un quinquennio dal 1 gennaio 1996), dettava indicazioni ai datori di lavoro, chiamati ad acquisire, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 e nel momento del superamento del massimale contributivo previsto, *“una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996”*.

4.2.1 In caso affermativo, cioè di esistenza di anzianità contributiva pregressa, il datore di lavoro veniva esortato a provvedere a sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione.

4.2.2 Solo per il caso di dichiarazione negativa e, quindi, inesistenza di anzianità contributiva pregressa, i datori di lavoro potevano applicare il massimale.

4.3 Al punto n. 1.1. della circolare, l'istituto richiedeva ai datori di lavoro di esporre nelle denunce individuali (modello DM 10/2, oggi modello UniEmens), nel caso di superamento del massimale contributivo per i lavoratori per i quali non era più dovuta la contribuzione oltre quel limite, i dati retributivi e contributivi entro il massimale e soggetti alla contribuzione pensionistica e, separatamente, i dati retributivi e contributivi eccedenti il massimale e non soggetti alla contribuzione pensionistica, *“utilizzando il codice “tipo contribuzione” di nuova istituzione “98”, avente il significato di “lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”*

5. L'opzione può essere esercitata, secondo le disposizioni attuative dell'ente previdenziale, sia all'atto del pensionamento sia nel corso della vita lavorativa.

5.1 Se effettuata nel corso della vita lavorativa, la dichiarazione è intesa dall'istituto come revocabile fino a quando produce effetto.



5.2 L'opzione produce effetto (sulla contribuzione e sul montante contributivo utile ai fini pensionistici) nel momento in cui la retribuzione imponibile ai fini contributivi supera il massimale annualmente rivalutato.

6. Richiamati i fatti e il quadro normativo, possono ora essere affrontati i motivi d'impugnazione.

7. Con riguardo al primo motivo di appello, rileva il Collegio che pur nell'assenza di espressa prescrizione normativa della forma scritta per l'esercizio del diritto d'opzione per il sistema contributivo da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità contributiva, le medesime disposizioni normative sopra citate individuano, in primo luogo, esclusivamente nei lavoratori i soggetti titolari del diritto d'opzione e il destinatario dell'opzione nell'Ente Previdenziale e non nel datore di lavoro parte del rapporto di lavoro in corso alla data dell'esercizio del diritto d'opzione, essendo l'INPS e non il datore di lavoro il soggetto al quale compete istituzionalmente la verifica della sussistenza dei requisiti contributivi necessari; e tanto in ossequio al principio consolidato nell'ordinamento previdenziale di autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro, il primo avente la fonte nella legge, il secondo nel contratto.

7.1 L'esercizio del diritto d'opzione, attribuito dall'art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 ai lavoratori con le anzianità contributive ivi previste, spetta, quindi, dal lato attivo indubbiamente al singolo lavoratore, perché dall'esercizio, o meno, del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare, del trattamento pensionistico.

7.2 Dal lato passivo, invece, il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè “dell'opzione”, è senza dubbio l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente d'assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto da parte del contraente lavoratore, sussistendone i requisiti



soggettivi, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo rispettivamente previsti dal sistema pensionistico.

7.3 Il rapporto contributivo (o di provvista), meglio il suo concreto atteggiarsi con riferimento, nella fattispecie, all'obbligo di pagamento della contribuzione pensionistica sull'intera retribuzione o, viceversa, limitato al “massimale contributivo” annualmente rivalutato, è, pertanto, solo conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale.

7.4 Il termine “opzione”, utilizzato dal legislatore, non attribuisce peraltro alla manifestazione di volontà del lavoratore, titolare della facoltà di scelta, un carattere di bilateralità (nel senso di configurare un vero e proprio “patto d'opzione” ai sensi dell'art. 1331 c.c.).

7.5 Si tratta, invece, di una dichiarazione unilaterale di volontà, rivolta all'altro soggetto del rapporto assicurativo, che, sussistendone i presupposti di anzianità contributiva previsti dalla legge, è destinata a produrre effetto una volta che i limiti del massimale vengono concretamente superati.

7.6 Per tali ragioni, in assenza, nel caso de quo, di prova della comunicazione dell'opzione all'INPS prima degli anni contributivi per cui è causa, deve ritenersi che la domanda dell'Istituto di restituzione della contribuzione non versata sia legittima.

E', poi, infondata, per quanto riguarda la posizione del Brusino, dirigente industriale, l'eccezione, riproposta dalla società, secondo la quale il lavoratore era già soggetto ad un tetto contributivo ai sensi dell'art. 1, l. 44 del 1973 abolito solo nel 2002; ragion per cui fino a quell'anno non avrebbe potuto esprimere l'opzione. Nel gennaio 2003, con il passaggio al sistema del tetto di cui alla l. 335 del 1995 la società avrebbe correttamente continuato ad applicare il tetto la cui permanenza sarebbe attestata dalla contrattazione collettiva.



La censura non coglie nel segno. Se è vero che fino al 2003 il Brusino non avrebbe potuto esercitare l'opzione, a partire da tale data, con il pieno assoggettamento dei dirigenti industriali al regime di cui alla l. 395 cit. il Brusino era onerato di tale adempimento né dalla fonte contrattuale citata emergono indicazioni di segno contrario.

Infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione alla luce della sospensione dei termini ad opera della normativa emergenziale del periodo COVID.

Per quanto riguarda la denunciata violazione della normativa in materia di notifica telematica dell'avviso di addebito, l'eccezione non appare fondata.

In relazione, in particolare, alla carenza dell'oggetto standard, deve sottolinearsi come la denunciata difformità non abbia inciso sul diritto di difesa dei contribuenti i quali non hanno avuto alcune difficoltà nel comprendere il contenuto della pretesa, tant'è che hanno potuto spiegare articolate difese.

Quanto all'eccezione secondo la quale l'indirizzo del mittente non sarebbe inserito in nessun pubblico registro, la stessa non è fondata.

Come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza del 28/02/2024, n.5263, non è nulla né inesistente la notificazione di un atto impositivo che provenga da indirizzo PEC non censito in un pubblico registro, a patto che, come nel caso de quo, l'indirizzo appartenga comunque al dominio istituzionale dell'ente; ciò – a maggior ragione – qualora la notificazione abbia comunque avuto esito positivo, consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza.

Nemmeno coglie nel segno l'eccezione secondo la quale il file pdf non sarebbe firmato digitalmente.

Ha precisato la Suprema Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento", o dell'intimazione ad adempiere,



"da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli", al pari dell'intimazione ad adempiere, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 3, "deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito dalla Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)".

Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46 del 1999, deve rinviarsi a quanto chiarito dalla Cassazione con decisione del 23/01/2020, n.1558. L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel



"quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.

9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza il rigetto delle domande formulate dalla società appellata con il ricorso di primo grado.

10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande formulate dalla Società appellata con il ricorso di primo grado

condanna la Società appellata al pagamento in favore dell'Istituto appellante delle spese processuali, che liquida per l'intero in euro 1314,00 per il primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025

Il Consigliere est.
dr. Arturo Avolio

Il Presidente
dr. Raffaella Genovese

